

Legge regionale 23 luglio 1984 , n. 30 - TESTO VIGENTE dal 26/02/2021

Interventi straordinari finalizzati alla ripresa economica nel territorio della regione Friuli - Venezia Giulia.

Art. 15

(1)(2)(3)

Per le imprese industriali, alla concessione dei contributi si provvede, su conforme deliberazione della Giunta regionale, con decreto del Direttore regionale dell'industria e dell'artigianato, previa consultazione del Comitato tecnico consultivo, di cui all' articolo 7 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni.

2.

(ABROGATO)

(4)

Il contributo è erogato sulla base del rendiconto delle spese effettivamente sostenute dall' impresa richiedente e alle risultanze dei controlli eseguiti a cura della Direzione regionale dell' industria e dell' artigianato.

Non sono ammesse a contributo le imprese che non osservino nei confronti dei lavoratori la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi.

A tal fine dette imprese devono rilasciare, sotto la loro diretta responsabilità, apposita dichiarazione scritta, resa nei modi e nelle forme previste dell' articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 43, comma 2, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 10, comma 1, L. R. 26/1995

2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 49, comma 1, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992

3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 51, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992

4 Comma 2 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 12/2002 , con effetto dal 26 maggio 2002.